

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

48° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 1985

Presidenza del Presidente REBECCHINI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Legge-quadro per l'artigianato» (21-48-213-446-B), d'iniziativa dei senatori Pollidoro ed altri; Jervolino Russo ed altri; Scevarolli ed altri; Crollalanza ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 10 e <i>passim</i>
ALIVERTI (DC), relatore alla Commissione	2, 10
BUFFONI (PSI)	8, 9
FELICETTI (PCI)	9
FIOCCHI (PLI)	9
GRADARI (MSI-DN)	7
LEOPIZZI (PRI)	6
LOPRIENO (Sin. Ind.)	9
PETRARA (PCI)	4, 5
POLLIDORO (PCI)	20
SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	5, 12
URBANI (PCI)	10
VETTORI (DC)	21

I lavori hanno inizio alle ore 11,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Legge-quadro per l'artigianato» (21-48-213-446-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Legge-quadro per l'artigianato», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Aliverti di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. L'Assemblea del Senato ha approvato il 31 maggio 1984 il testo della legge-quadro per l'artigianato.

L'11 luglio 1985, dopo oltre 13 mesi, la Camera dei deputati ha introdotto modifiche al testo approvato dal Senato. Ritengo che non si sia trattato di modifiche sostanziali, pur avendo comportato queste un notevole dibattito, conseguente anche a posizioni pregiudizialmente divergenti delle organizzazioni nazionali di categoria. Compete a me riferire esclusivamente sulle innovazioni introdotte. All'articolo 2, che ha come titolo «Imprenditore artigiano», si ribadisce la validità delle specifiche leggi statali; all'articolo 3, che reca come titolo «Definizione di impresa artigiana», fra le esclusioni si precisano le attività di prestazione di servizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Per la verità, quando approvammo l'articolo 3 intendevamo già comprese queste attività tra quelle di intermediazione, ma si ritiene che la precisazione possa avere anche un valore di maggior puntualità.

All'articolo 4, che ha come titolo «Limiti dimensionali», si sono introdotte le modifiche più rilevanti, in quanto si diminuisce il tetto dei dipendenti anche se si recuperano le unità in diminuzione con l'elevazione del numero degli apprendisti. Si precisa altresì che le imprese di costruzioni edili possono avere un massimo di 10 dipendenti, elevabili a 14, sempre a condizione che il differenziale sia coperto dagli apprendisti. Anche al paragrafo 2 del primo comma avevamo già precisato che le imprese di costruzioni edili dovessero avere un tetto di 10 dipendenti, ma le modifiche introdotte, cioè la diminuzione del tetto da 10 a 9 e l'elevazione del numero massimo degli apprendisti, ha portato alla necessità conseguente – credo almeno nella logica che è prevalsa alla Camera dei deputati – di precisare ulteriormente il tetto per le imprese di costruzioni edili.

Si sono inoltre semplificati, unificandoli, i termini di uno e due anni relativi agli apprendisti già passati in qualifica e mantenuti in servizio. Si è altresì precisato, con paragrafo aggiuntivo, che le mansioni svolte dai lavoratori non costituiscono motivo di distinzione e quindi di esclusione per quanto concerne il computo dei dipendenti.

All'articolo 5, che ha per titolo «Albo delle imprese artigiane», al sesto comma si precisa che sono fatte salve le norme statali vigenti circa la identificazione o meno nell'azienda artigiana anche dell'attività commerciale. Questo punto è un ulteriore richiamo non solo alla legge n. 426 del 1971 ma alle norme che eventualmente, sancendo la non applicabilità della legge n. 426, vogliano in qualche modo identificare nell'attività svolta dall'impresa artigiana un'attività commerciale di consistenti dimensioni.

All'articolo 6, relativo a «Consorti, società consortili e associazioni tra le imprese artigiane», al secondo comma, dove si stabilisce il principio della estensione delle agevolazioni fiscali, si precisa che tali agevolazioni sono riservate alla gestione degli organismi consortili e, cumulate con analoghi interventi, non debbono superare i limiti previsti dalle leggi statali. Un comma aggiuntivo poi precisa che i titolari di imprese artigiane consorziate possano iscriversi ai fini assicurativi e previdenziali negli elenchi di cui alla legge n. 463 del 1959.

All'articolo 7, che ha come titolo «Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio», al quarto comma si precisa che qualora venga riscontrata la inesistenza di uno dei requisiti essenziali perchè un'impresa sia considerabile artigiana e ne venga interessata la Commissione provinciale per l'artigianato, quest'ultima è tenuta a comunicare le proprie decisioni anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione.

All'articolo 10, relativo alle «Commissioni provinciali per l'artigianato», si precisa - e questo è un punto che venne discusso a suo tempo sia qui in Commissione che in Aula - che, oltre ai titolari di aziende artigiane, la Commissione provinciale per l'artigianato dovrà garantire la rappresentanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Ufficio provinciale del lavoro e la presenza di esperti. Ritengo opportuno far notare ai colleghi che è rimasto invariato il disposto dell'ultimo comma di questo articolo così come è stato approvato dal Senato, in quanto sono le Regioni a stabilire le norme relative alla scelta dei componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

All'articolo 13, infine, che ha come titolo «Disposizioni transitorie e finali», all'ultimo comma è stata introdotta una precisazione, cioè che nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge. Si tratta di una precisazione che può anche considerarsi pleonastica, ma stabilisce meglio i limiti della legge statale nei confronti delle norme vigenti per le province autonome e le Regioni a statuto speciale.

Queste, onorevoli senatori, sono le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, che fanno ritenere al relatore, visti i consensi ottenuti da questo provvedimento, di dover suggerire l'approvazione definitiva del provvedimento con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Con questo atto noi sanciremo dopo anni di travaglio l'approvazione di una legge-quadro per l'artigianato che, nonostante le perplessità che potranno essere ancora sollevate, ritengo costituisca una notevole piattaforma legislativa per erigere eventualmente la futura costruzione dell'impresa artigiana. Ritengo comunque che l'aggiornamento della legge stessa e l'inquadramento della legge statale nell'ambito della normativa costituzionale costituiscano un trampolino di lancio per un settore che da tempo attendeva degli interventi legislativi

e che spesso ha giustificato l'incapacità di adattamento con il fatto di non essere stato dotato per tempo di una legge-quadro.

Per queste ragioni, ripeto, il relatore sollecita l'approvazione del testo con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

PETRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi comunisti concordiamo sulla necessità di varare rapidamente il disegno di legge per l'artigianato nel testo approvato dalla Camera.

D'altronde, un pressante appello a operare in questa direzione ci viene rivolto dalle stesse organizzazioni dell'artigianato, in particolar modo dalla Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA) e dalla Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane. E credo che grande sia l'attesa fra gli artigiani e le piccole imprese artigiane, pur se ancora notevoli sono gli interventi esterni per bloccare il disegno di legge.

Non ho bisogno di ritornare sui temi specifici che sono stati oggetto di un ampio dibattito nelle Aule parlamentari e fuori, arrivando a volte ad aspri scontri e più spesso a mediazioni e a compromessi. Voglio solo aggiungere qualche annotazione alla sobria, incisiva e puntuale relazione svolta dal senatore Aliverti, per motivare la nostra piena adesione al testo varato dalla Camera con un largo schieramento di forze, a sottolineare, in tal modo, il carattere istituzionale del disegno di legge di riforma della legge n. 860 del 25 luglio 1956.

La Camera ha modificato 8 articoli su 13, facendo - secondo noi - un buon lavoro, in quanto sono state eliminate alcune lacune e contraddizioni e apportati al testo concreti miglioramenti, tesi a soddisfare in maniera più puntuale i bisogni del comparto. È questo il caso dell'articolo 6 concernente i consorzi e le società consortili iscritti in separata sezione dell'albo, ai quali sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane a certe condizioni. Lo stesso dicasi per l'articolo 7, concernente l'iscrizione, la revisione e gli accertamenti d'ufficio, e per l'articolo 10, relativo alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali nelle Commissioni provinciali.

Nell'insieme, a nostro avviso, ne è scaturita principalmente una lettura più scorrevole e chiara dell'articolato. Ma soprattutto due sono gli obiettivi conseguiti: una più adeguata formulazione della definizione di impresa artigiana e di imprenditore artigiano, prendendo in considerazione l'esigenza di recepire gli aspetti di modernità e di guardare ai problemi occupazionali senza peraltro introdurre artificiosamente sbarramenti all'accesso e quindi alla possibilità da parte del cittadino di intraprendere liberamente un'attività economica; una nuova formulazione che esclude forme di automatismi ed evita commistioni tra settore artigianale e commerciale, anche se permane una difficoltà nel tracciare un chiaro confine, specie per quanto attiene alle prestazioni di servizi.

Siamo, dunque, di fronte a formulazioni di norme che non hanno stravolto il testo nei punti più rilevanti e qualificanti e che consideriamo accettabili e positive, soprattutto se si tiene conto del notevole sforzo che oggettivamente è stato compiuto da tutte le forze politiche nel desistere da taluni tentativi di introdurre sostanziali e corpose modifiche ai principi ispiratori del provvedimento. Teniamo presente che il disegno di legge è

rimasto bloccato per oltre un anno alla Camera e che la Commissione ha dovuto affrontare la discussione in presenza di numerosi emendamenti. Dobbiamo perciò considerare il testo un buon testo e siamo certi che questo strumento legislativo potrà dare più certezza e più fiducia al mondo artigiano, che rappresenta oggi un punto di forza della nostra economia. Il provvedimento potrà consentire una rapida crescita quantitativa e qualitativa del comparto, nonchè stimolare un nuovo sviluppo a livelli più alti di occupazione.

Siamo consapevoli tuttavia che la legge-quadro che ci accingiamo a varare definitivamente di per sè non è sufficiente ad affrontare la complessità dei problemi connessi all'artigianato. Esso è solo un primo passo, ma decisivo, per far compiere al comparto quel salto di qualità richiesto dallo sviluppo tecnologico. Ma sappiamo anche che il salto di qualità dell'artigianato, come componente rilevante del sistema economico del paese, dipende in gran parte dall'attivazione di una politica di più ampio respiro che riconduca anche questo settore in una logica di impresa.

La lunga e tormentata vicenda di questo disegno di legge, se ha gettato qualche ombra di sfiducia e di incomprensione tra gli artigiani, ha tuttavia prodotto risultati positivi. In primo luogo ha permesso di conoscere meglio la vasta problematica che interessa il mondo artigiano. Si è inoltre sviluppato tra le forze politiche un ampio confronto costruttivo, teso a rafforzare e valorizzare il settore, nella consapevolezza del valore istituzionale della riforma e della necessità di proiettare l'artigianato in una nuova dimensione tecnologica e professionale di livello europeo.

Con l'approvazione del disegno di legge-quadro si conclude perciò una fase importante alla quale noi comunisti crediamo di aver dato un notevole contributo e se ne apre un'altra che vorremmo caratterizzata da un più incisivo impegno delle forze politiche e di Governo a varare quei provvedimenti che nell'insieme possono contribuire realmente a far decollare il progetto di qualificazione e di sviluppo dell'artigianato. Mi riferisco ai problemi relativi all'apprendistato; alla riforma del credito artigiano; alla semplificazione fiscale; alla regolamentazione del canone di locazione degli immobili destinati ad attività artigiane; alla sistemazione degli aspetti previdenziali nell'ambito della più vasta riforma del sistema pensionistico; al rifinanziamento della legge n. 696 scaduta il 30 aprile 1985, il cui testo, in fase di proroga, inserito nel disegno di legge n. 1310, è fermo presso la Commissione industria della Camera in attesa del parere della Commissione bilancio.

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il parere è stato dato, il provvedimento è fermo per altri motivi.

PETRARA. Si tratta cioè di estendere i benefici alle imprese artigiane in modo da consentire l'accesso a contributi per l'introduzione di nuove tecnologie. Mi riferisco all'estensione del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 (disciplina del credito agevolato al settore industriale) anche alle imprese artigiane; alla riforma dell'Artigiancassa, secondo una visione più funzionale che risponda in termini di merito e di metodo alla accresciute esigenze del settore. Non dimentichiamo che il supporto dell'Artigiancassa, per le operazioni a medio e lungo termine destinate agli investimenti in tecnologie e nell'acquisto di macchinari ad elevata tecnologia, è assolutamente determinante e basta riportare qualche

dato per convincerci che è necessario procedere ad una revisione di questo istituto. Ma, per economie di tempo, evito l'elenco delle cifre.

Si tratta in sostanza a nostro avviso di elaborare una linea di interventi tra loro coerenti, tesi a rimuovere tutti i vincoli, lacci e laccioli e indirizzati a favorire obiettivi di innovazione e sviluppo dell'apparato produttivo con il quale il comparto dell'artigianato interagisce. Sull'insieme di questi provvedimenti noi abbiamo elaborato - e non siamo stati i soli - proposte concrete, presentando specifici disegni di legge. Per quanto ci riguarda, dunque, noi siamo pronti ad affrontare e discutere queste ed altre questioni che possono offrire l'occasione per imprimere un impulso decisivo al progetto di qualificazione e sviluppo dell'artigianato.

LEOPIZZI. Credo che il disegno di legge-quadro per l'artigianato che ci accingiamo ad approvare rappresenti realmente un buon punto di arrivo dopo anni, che sono stati giustamente definiti anni di travaglio.

Non ripeterò le considerazioni che ho avuto modo di esporre nel corso del non certo breve dibattito che ha portato alla formulazione di un testo unificato, approvato dal Senato il 31 maggio 1984 e, successivamente, modificato dalla Camera dei deputati.

Ritengo, tuttavia, che faremmo torto a noi stessi se non riconoscessimo che anche la Commissione industria del Senato ha trovato non facile, talvolta, raggiungere una convergenza. Si ritenne comunque prioritario l'obiettivo di dotare di una legge-quadro un settore così importante, per dare risposte adeguate alle giuste e legittime aspettative delle confederazioni artigiane.

Dopo un dibattito che ci ha impegnati per mesi, si è giunti al varo di un provvedimento che - come ho già avuto modo di dire - pur non essendo quanto di meglio ci si potesse attendere, rispondeva comunque, ad avviso della mia parte politica, a determinati requisiti.

Il principale era quello di colmare un vuoto che esisteva oramai da troppo tempo. Senza alcuno spirito polemico - anche perchè ho apprezzato la maggiore scorrevolezza del testo che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati - vorrei però sottolineare - come, del resto, abbiamo già avuto modo di constatare attraverso una serie di contatti con le organizzazioni artigiane - che il tempo impiegato dall'altro ramo del Parlamento per migliorare il disegno di legge in esame è stato di gran lunga superiore al previsto, avendo impiegato 14 mesi!

Nel momento in cui si perviene al varo di un provvedimento che ritengo necessario ed importante - anche se dovrà necessariamente essere corredato, in futuro, di ulteriori misure - credo si debba comunque manifestare una certa soddisfazione, che nasce dal fatto che un settore così importante per la vita economica del paese avrà finalmente una propria legge-quadro cui fare riferimento.

Quanto da me precedentemente affermato, pertanto, non vuole avere alcun carattere polemico, ma sottolineare soltanto la lunghezza dell'*iter* del provvedimento. È giusto, a nostro avviso, che un disegno di legge come quello in esame richieda un'attenta riflessione; il suo periodo di gestazione, tuttavia, non avrebbe dovuto superare - mi sia consentita la similitudine - gli usuali nove mesi.

Ritengo opportuno ribadire che il disegno di legge-quadro per l'artigianato rappresenta un punto di forza, poichè permette di dare certezze

ad un settore importante per la vita economica del paese, che, senza peraltro attendere il varo del provvedimento, si è già mosso per proprio conto per concorrere alla ripresa. È quindi con soddisfazione che ci accingiamo a dare il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame, anche se la formulazione di qualche articolo ci lascia perplessi.

Per quanto riguarda talune norme che dovranno necessariamente integrare il contenuto del provvedimento, con particolare riferimento al credito e all'apprendistato (per il quale si stanno già compiendo importanti passi in avanti), il Gruppo repubblicano intende richiamare l'attenzione di tutte le forze politiche sul fatto che ci troviamo in un momento in cui gli operatori economici - siano essi pubblici o privati - hanno bisogno di certezze. Dobbiamo quindi dare loro punti di riferimento precisi e che siano validi per un ragionevole arco di tempo.

È con questo spirito, signor Presidente e onorevole rappresentante del Governo, che il Gruppo repubblicano voterà a favore del disegno di legge-quadro per l'artigianato nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

GRADARI. Il nostro giudizio sul provvedimento in esame è sostanzialmente positivo, anche se il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale si asterrà dalla votazione.

Non ritengo necessario ripercorrere le tappe di un lungo ed interessante dibattito. Vorrei solo far osservare che, a nostro giudizio (pur compiacendomi per la conclusione di un *iter* così travagliato), permangono alcune perplessità in ordine alla formulazione del testo che, pur essendo più scorrevole, presenta tuttora lacune ed obiettive difficoltà interpretative.

In particolare, vorrei sottolineare ancora una volta come da parte dell'altro ramo del Parlamento non si sia potuto o voluto tener conto di alcuni aspetti peculiari della materia, sui quali avevo insistito nel corso del precedente dibattito sia in Commissione che in Aula. Mi riferisco al problema della bottega-scuola e al riconoscimento della qualifica di maestro artigiano.

Da un punto di vista generale, abbiamo alcune perplessità circa i ritardi che le Regioni hanno da sempre manifestato nei confronti delle proprie responsabilità legislative.

Il secondo comma dell'articolo 1 attribuisce alle Regioni un ventaglio di competenze legislative; tale comma può dare un autentico significato ad una legge-quadro che, pur disciplinando la materia, non risolve molti problemi del settore, soprattutto dal punto di vista economico, sociale e produttivo. Mi riferisco, in particolare, alla tutela di un certo settore artigianale, come ad esempio quello di Venezia e di Murano e del Mezzogiorno.

Le perplessità maggiori, tuttavia, le abbiamo nei confronti degli articoli 4 e 10 del disegno di legge; tali perplessità, come il rappresentante del Governo ben sa, sono già state manifestate dalla mia parte politica nel corso del dibattito svoltosi alla Camera dei deputati.

L'articolo 4, relativo ai limiti dimensionali, non configura con sufficiente chiarezza - a nostro avviso - i limiti fissati per le imprese artigianali. Si tratta di un problema delicato, che sotto certi aspetti viene anche aggravato dal fatto che le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento ne hanno comportato un certo aumento rispetto al testo approvato dal Senato.

Le perplessità sono anche di ordine lessicale. Nello stesso articolo 4, infatti, si stabilisce in maniera drastica che il numero degli apprendisti non deve essere superiore a nove, cioè alla metà del totale dei dipendenti, anche se poi si prevede un eventuale aumento dei dipendenti stessi fino a 22 addetti, a condizione però che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Non si capisce cioè perchè da un lato diventi tassativo il limite di 9 apprendisti, quando poi la stessa questione si ripresenta per la lettera c) del medesimo articolo 4 dove si dice che il numero massimo di dipendenti può essere elevato a 40, invece che 32, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. È questa un'osservazione critica che si riferisce comunque al problema dimensionale nel suo complesso.

Altre perplessità nutriamo a proposito dell'articolo 10, del quale abbiamo lungamente discusso, ferma restando la competenza delle Regioni dare delle indicazioni più precise, non dico vincolanti in senso stretto ma quanto meno più cogenti, relative ai meccanismi attraverso i quali procedere alla composizione delle Commissioni provinciali per l'artigianato. Esse infatti, in quanto organi tipici dell'artigianato, dovrebbero essere sottratte ad una certa aleatorietà. L'osservazione che intendo fare è peraltro relativa a quella parte dell'articolo rimasta invariata rispetto al testo che qui avevamo approvato, dove si dice «composto da almeno quindici membri». Ebbene, quell'«almeno» diventa abbastanza risibile nel momento in cui la Camera ha ritenuto di aggiungere un comma - quello che inizia con le parole «nel terzo rimanente» - che comporta automaticamente un ripensamento, se così si può dire, delle parole «almeno quindici membri» sotto un duplice profilo. Innanzi tutto i membri dovranno essere in numero divisibile per tre, e questa osservazione può essere meno banale di quello che può sembrare perchè, quando si dice «almeno», occorrerebbe poi specificare il numero che comunque - come dicevo - dovrà essere divisibile per tre. Inoltre, quando si dice che in un terzo dovrà essere garantita la rappresentanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'ufficio provinciale del lavoro e le presenza di esperti, allora sarebbe stato meglio dire che la commissione provinciale deve essere composta da almeno, ad esempio, ventuno o ventiquattro membri.

Concludo auspicando che vi siano delle conseguenze concrete sia da parte dello Stato che da parte delle Regioni per quanto di loro competenza nell'affrontare questa materia, integrando - come è stato sollecitato anche dai colleghi Petrara e Leopizzi - con ulteriori norme la disciplina delle materie previste dal secondo comma dell'articolo 1, vale a dire ad esempio le agevolazioni di accesso al credito e per l'esportazione, l'assistenza tecnica e la ricerca applicata. Mi auguro inoltre che tutta la parte relativa alla formazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato venga sottratta, attraverso normative regionali, a qualunque forma di prevaricazione o di discriminazione.

Anticipando in tal modo la dichiarazione di voto, confermo pertanto il giudizio sostanzialmente positivo del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, ma anche la nostra astensione dalla votazione di questo provvedimento.

BUFFONI. Signor Presidente, anch'io ricomprenderò nel mio intervento anche la dichiarazione di voto sul disegno di legge-quadro per l'artigianato, perchè mi pare che tutto il dibattito esprima chiaramente una volontà

unanime di approvazione del testo così come ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

Dichiaro pertanto il voto favorevole del Gruppo socialista, anche se alcuni elementi del disegno di legge che andiamo ad approvare non vedono l'assenso totale del nostro Partito che, tra l'altro, su alcuni punti contenuti nel provvedimento aveva condotto delle battaglie. Ciò nonostante ci rendiamo conto che occorre in questa circostanza rimetterci ad una volontà sostanzialmente maggioritaria.

Molto schematicamente dirò che, per quanto riguarda i limiti dimensionali delle imprese artigiane e in modo particolare il sistema elettivo degli organi di rappresentanza, avevamo delle posizioni differenti che però si sono scontrate con le maggioranze che hanno determinato il testo al nostro esame.

FELICETTI. Ma c'è stata anche la vostra partecipazione.

BUFFONI. Il contenuto delle norme non è perfettamente rispondente alle nostre posizioni quanto meno di principio.

Tuttavia, al di là di questi aspetti particolari, credo che si debba fare riferimento ad una pressante richiesta proveniente dal settore per il varo di questa normativa, che ha avuto dei tempi tecnici lunghissimi, come è stato già sottolineato da più parti, che hanno deluso le aspettative relative a una maggiore speditezza di questo strumento legislativo. Nel momento in cui esprimiamo il nostro voto favorevole al testo che ci è di fronte, credo che si debba far prevalere l'importanza complessiva della legge che stiamo varando, in modo particolare per l'affermazione e la puntualizzazione della professionalità che costituiscono gli elementi essenziali di queste norme. Inoltre dobbiamo ricordare la grande rilevanza del settore dell'artigianato sia sul piano economico generale sia per quanto concerne il problema occupazionale.

È evidente che si tratta di un passo importante ma non definitivo. Infatti altri colleghi hanno già sottolineato la necessità da una parte di una serie di adempimenti degli organi periferici (in modo particolare delle Regioni) relativi all'attuazione della legge e dall'altra l'impegno legislativo ulteriore del Parlamento per corredare la legge-quadro per l'artigianato di altre normative, delle quali due in particolare sono state citate, ossia quelle relative alle questioni del credito e dell'apprendistato. Ciò anche perché le modifiche apportate dalla Camera sui limiti dimensionali delle imprese artigiane rendono ancora più importante il problema dell'apprendistato in quanto, avendo diminuito il numero degli addetti ma avendo aumentato il numero degli apprendisti, una sua soluzione diventa ancora più urgente ed essenziale. Si tratta solo di far confluire la volontà politica verso questo tema e di arrivare ad una definizione dello stesso in sede legislativa.

Sono queste complessivamente le ragioni per cui noi esprimiamo il nostro voto favorevole ed invitiamo la Commissione a concludere questa mattina stessa l'esame del disegno di legge-quadro, per fornire delle risposte concrete al settore dell'artigianato che consideriamo fondamentale per l'economia complessiva del paese.

LOPRIENO. Signor Presidente, condivido le ragioni esposte dal collega Petrarà e mi associo alle sue richieste per pervenire questa mattina stessa all'approvazione del disegno di legge-quadro per l'artigianato.

Dichiaro inoltre di votare a favore anche in considerazione delle numerose sollecitazioni che mi sono pervenute dalle categorie interessate.

FIOCCHI. Prendo la parola brevemente, signor Presidente, per dichiarare il voto favorevole del Gruppo liberale.

La categoria artigiana occupa certamente nel contesto nazionale un posto molto importante e per tale motivo va supportata e difesa.

Devo però esprimere un dubbio sulla reale definizione dell'impresa artigiana, dubbio che anche in questa sede voglio rimarcare; non è chiara la distinzione fra piccola azienda e azienda artigiana, tenuto proprio conto dell'evoluzione tecnologica che avviene nel settore industriale.

Penso che l'applicazione di questa legge potrà darci anche utili indicazioni per rivedere questa definizione, perchè a mio giudizio l'evoluzione tecnologica diventa determinante agli effetti della definizione dell'impresa artigiana rispetto a quella della piccola impresa.

Con queste dichiarazioni, ribadendo che le aspettative della categoria non possono essere ancora disattese, confermo il voto favorevole del Gruppo liberale.

URBANI. Signor Presidente, soltanto per richiamare il fatto che l'approvazione di questa legge quadro sull'artigianato della quale non sto ancora a sottolineare l'importanza, sarebbe stata più completa se fosse stata già approvata, dall'altro ramo del Parlamento, la legge da tempo varata dal Senato concernente la ceramica artistica. Si tratta di un settore richiamato anche qui a proposito dell'artigianato artistico. Il provvedimento è da tempo alla Camera dei deputati. Mi chiedo - quindi - se il rappresentante del Governo ed il Presidente a nome della nostra Commissione, nei modi che saranno opportuni, non ritengano di sollecitare alla Camera dei deputati l'approvazione del disegno di legge: un fatto che rappresenterebbe senza dubbio un altro passo avanti verso il completamento di una legislazione aggiornata del settore dell'artigianato.

So che c'è qualche pressione contraria e una forte ostilità, che vengono però non dal mondo dell'artigianato: esse sono in realtà l'espressione di un vero e proprio ostruzionismo da parte del mondo industriale nei confronti del mondo artigianale, che deve essere superato rapidamente da un atto finalmente conclusivo del Parlamento.

PRESIDENTE. Senatore Urbani, le assicuro che farò quanto è possibile per sollecitare l'esame di questo provvedimento alla Camera dei deputati.

Poichè nessun'altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, innanzi tutto vorrei ringraziare i senatori Petrarra, Leopizzi, Gradari, Buffoni, Loprieno, Fiocchi e Urbani per essere intervenuti. È trascorso un lungo periodo di tempo dal momento della presentazione di questo disegno di legge: 2950 giorni sono decisamente molti per il varo di un provvedimento legislativo. Ritengo che la sua approvazione rappresenti un passo avanti in questo settore: non dobbiamo enfatizzare la portata della legge, ma neanche sottovalutare gli effetti positivi che scaturiranno dal varo della legge-quadro.

Innanzitutto verrà sbloccata la legislazione regionale, aspetto questo fondamentale in quanto è noto che le Regioni sono state piuttosto imbarazzate negli ultimi anni nel procedere sulla strada legislativa, attendendo una norma legislativa che regolasse anche dal punto di vista nazionale le relative competenze. In secondo luogo, il provvedimento, pur con tutti i suoi limiti - lo sottolineo ancora una volta - può costituire la premessa per avviare un proficuo dibattito e dialogo all'interno della categoria. Lo stesso dissenso che proviene da una organizzazione nazionale di rappresentanza ravviverà la dialettica del mondo artigiano per quanto riguarda l'impostazione di una dinamica che certamente nel corso degli ultimi anni ha subito notevoli pause e rallentamenti. Ritengo che tutto questo possa essere la premessa per costruire un nuovo artigianato quale quello che noi auspichiamo, che è nella volontà di tutti ma che non ha trovato ancora sufficienti capacità di estrinsecazione nelle norme statali.

Per quanto riguarda la dibattuta questione della identificazione dell'impresa artigiana e dell'imprenditore artigiano, figure che sono rimaste distinte molto giustamente nell'ambito di questa legge ma che si riconducono ancora ad una concezione tradizionale che è quella dell'impresa artigiana personificata dallo stesso titolare, penso debba subire una revisione, che è già nelle cose ma che non è ancora recepita dalla imprenditoria nella sua generalità ed in particolare nel settore attraverso le espressioni artigiane, che purtroppo sono molto variegate, che partono da espressioni minime per andare ad espressioni massime e che si configurano nelle piccole imprese. A questo proposito volevo però fornire almeno una precisazione al collega Gradari: quando fissiamo un tetto del numero dei dipendenti e in questo tetto comprendiamo un «subtetto» relativo agli apprendisti intendiamo innanzitutto modificare sostanzialmente la norma precedente, perchè mentre in quella venivano suddivisi in due compartimenti i dipendenti dagli apprendisti, essendone distinto il numero e essendone mantenuta fissa la configurazione e il tetto, con questa legge viene fissato soltanto il tetto relativo al numero complessivo dei dipendenti. Pertanto, si dava il caso - e qui non c'è contraddizione con la norma approvata dalla Camera dei deputati - che il numero degli apprendisti diminuiva e andava al di sotto del numero massimo previsto, proprio perchè gli apprendisti erano poi diventati operai e quindi erano diventati dipendenti a tutti gli effetti avendo conseguito la qualifica. Oggi, in seguito al conseguimento della qualifica si possono avere nell'impresa artigiana 18 dipendenti che non si distinguono tra dipendenti e apprendisti ma sono tutti dipendenti, tutti operai qualificati. Di qui la precisazione che l'elevazione di questo massimo può avvenire a patto che si introducano delle nuove forze di lavoro da configurarsi necessariamente negli apprendisti.

In questo senso credo di non trovare contraddizione nella norma introdotta, ma una precisazione che rivaluta anche l'apprendistato soprattutto nell'ambito delle imprese artigiane, così come ritengo che per quanto riguarda il numero dei componenti delle Commissioni provinciali molto opportunamente a suo tempo precisammo il numero minimo, ma precisando il numero minimo lasciammo alla discrezionalità delle Regioni, tenuta presente soprattutto la configurazione del settore nell'ambito di ciascuna regione, la facoltà di fissare un numero di componenti la Commissione provinciale che fosse ragguagliato e rapportato alla dimensione del fenomeno artigianale nell'ambito della regione stessa.

Quindi, anche a questo proposito, al di là dei numeri pari e dei numeri dispari, credo che sussista da parte di ciascuna Regione la possibilità di valutare quale debba essere la consistenza della Commissione provinciale.

Infine, vorrei far notare al senatore Gradari - e mi dispiace si sia astenuto malgrado abbia fatto degli apprezzamenti - che gli interventi dei due rappresentanti del Movimento sociale nella Commissione industria della Camera hanno denotato notevoli divergenze. Mentre infatti l'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse ha dichiarato il proprio voto favorevole al provvedimento, l'onorevole Martinat in sede di dichiarazione di voto ha espresso l'astensione del Gruppo.

Detto questo, concludo ringraziando nuovamente i colleghi ed auspicando una rapida approvazione del provvedimento nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Signor Presidente, onorevoli senatori, in maniera molto sintetica voglio esprimere innanzi tutto il parere del Governo su questo provvedimento, ormai lungamente meditato e sofferto. Certo, tutti i provvedimenti che abbracciano un orizzonte ampio possono sempre, ed anzi devono essere perfezionati; però, a questo punto, è bene essere soddisfatti del livello raggiunto; sarà in seguito l'esperienza a suggerire ulteriori modifiche e arricchimenti.

Vi sono delle questioni in relazione alle quali il Governo avrebbe preferito altre soluzioni, e questo è stato fatto presente in tutte le sedi. Il Governo infatti ha rinunciato all'inizio dell'*iter* legislativo del provvedimento in esame ad una propria autonoma iniziativa di legge, per consentirne una più sollecita conclusione; però, la sua posizione è sempre stata caratterizzata da atteggiamenti non del tutto coincidenti con il contenuto del testo che oggi questa Commissione dovrà votare. Mi riferisco in particolare alle questioni attinenti gli articoli 2 e 3 e quelle relative all'articolo 10, nel senso che il Governo avrebbe preferito una più puntuale definizione dell'imprenditore e quindi dell'impresa artigiana, nonchè rinviare alle Regioni la scelta del metodo di composizione delle Commissioni provinciali dell'artigianato. Questa è stata la posizione espressa dal Governo; naturalmente, essendo emersa per quanto riguarda l'articolo 10 una posizione diversa, si è rimesso alla decisione assunta e quindi, anche se con rammarico, accetta la soluzione oggi prescritta in tale articolo.

Circa gli articoli 2 e 3 le modifiche apportate dalla Camera vanno nel senso di un miglioramento del testo iniziale elaborato dal Senato, e ciò viene accolto con favore dal Governo. In relazione agli articoli 4 e 6, la posizione che abbiamo è una posizione di favore, in quanto non è certamente mediante limiti dimensionali che oggi è possibile discernere l'impresa artigiana da quella industriale; tuttavia, pur con un criterio non del tutto soddisfacente, la soluzione adottata dalla Camera di consentire una maggiore occupazione giovanile è certamente degna di essere accettata e sottolineata. Il Governo pertanto ribadisce il proprio parere favorevole alle modifiche introdotte a questi due articoli.

Complessivamente, dunque, un disegno di legge soddisfacente che potrà incentivare le Regioni a legiferare per quanto di loro competenza e a svolgere un'azione di sostegno di un comparto che ha bisogno di ulteriore sviluppo e avanzamento. In sostanza, perciò, il Governo esprime un parere

sostanzialmente favorevole al disegno di legge e a tutte le variazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Infine, vorrei assicurare il senatore Urbani di aver già più volte sollecitato la discussione del provvedimento sulla ceramica artistica, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento; esso è assegnato alla Commissione di merito in sede deliberante, e potrebbe essere velocemente esaminato ed approvato; attualmente, malgrado le sollecitazioni del Governo, su di esso esistono posizioni non del tutto convergenti, tra l'altro anche nel Gruppo politico cui il senatore Urbani appartiene. Naturalmente, tornerò ad insistere in quella sede affinché il provvedimento possa essere discusso ed approvato in tempi ristretti.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame e alla votazione delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, comunico alla Commissione che è pervenuto il parere che avevamo richiesto alla 1^a Commissione. Esso è favorevole, senza osservazioni.

Passiamo all'esame e alla votazione delle singole modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

(Imprenditore artigiano)

È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

Il primo comma non è stato modificato.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il terzo comma che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il quarto comma, corrispondente al terzo del testo approvato dal Senato, non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, con le modifiche accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 3.

(Definizione di impresa artigiana)

È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo e terzo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, con le modificazioni accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati!

Art. 4.

(Limiti dimensionali)

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo

dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purchè con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le Regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorchè partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di *handicaps*, fisici, psichici o sensoriali.

6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 5.

(Albo delle imprese artigiane)

È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro 15 giorni dalla presentazione.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

I primi cinque commi non sono stati modificati.

Metto ai voti il sesto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il settimo e l'ottavo comma non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo insieme, con le modifiche accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 6.

(Consorti, società consortili e associazioni tra imprese artigiane)

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente articolo 5.

Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane, purchè le stesse siano esclusivamente riservate alla gestione degli organismi sopra citati e purchè, cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell'attività consortile, non si superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi statali.

In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purchè in numero non superiore ad un terzo, nonchè enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attività, possono stipulare contratti associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la presentazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento di tali attività, delle agevolazioni previste dalle leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti associativi possono partecipare imprese industriali di minori dimensioni in numero non superiore a quello indicato nel terzo comma del presente articolo.

Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa artigiana associati nelle forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni.

Metto ai voti il primo e il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il terzo e il quarto comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'ultimo comma che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo insieme, con le modifiche accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 7.

(Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio)

La commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

La decisione della commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane.

Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto. Le decisioni della commissione devono essere trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione.

Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte degli organismi indicati nel comma precedente e di eventuali terzi interessati.

Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

I primi tre commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti i commi quarto e quinto nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

L'ultimo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 7 nel suo insieme con le modifiche accolte.

È approvato.

Gli articoli 8 e 9 sono stati modificati.

Do lettura dell'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 10.

(Commissioni provinciali per l'artigianato)

La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da almeno quindici membri.

Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di impresa artigiana, ed il vice presidente.

Due terzi dei componenti della commissione provinciale per l'artigianato devono essere titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni.

Nel terzo rimanente dovrà essere garantita la rappresentanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'ufficio provinciale del lavoro e la presenza di esperti.

Le Regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla elezione dei componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato.

I primi tre commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il quarto comma che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'ultimo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 10 nel suo insieme, con le modifiche accolte.

È approvato.

Gli articoli 11 e 12 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 13 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 13.

(Disposizioni transitorie e finali)

La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati. Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole Regioni, di proprie disposizioni legislative.

Fino a diversa individuazione dei settori artigianali di cui alla lettera c) dell'articolo 4, rimangono in vigore gli elenchi dei mestieri artistici tradizionali redatti in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.

Le imprese che risultano iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, al momento dell'istituzione dell'albo di cui all'articolo 5 della presente legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo albo.

Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede normalmente presso le camere di commercio,

industria, agricoltura e artigianato. Apposita convenzione regolamenta i conseguenti rapporti fra le Regioni e le camere.

Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni regionali e provinciali per l'artigianato è prorogato sino all'insediamento dei nuovi organi previsti dagli articoli 10 e 11 della presente legge, che in ogni caso deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale. Nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge.

I primi cinque commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il sesto comma è stato soppresso dalla Camera dei deputati. Poichè nessuno ne propone il ripristino, passiamo al successivo ed ultimo comma.

Metto ai voti il settimo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel suo insieme, con le modifiche accolte.

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

POLLIDORO. Onorevoli colleghi, per noi comunisti questo testo anche se rappresenta un passo in avanti, non recepisce tutte le proposte da noi presentate a suo tempo. Tuttavia, credo che occorra fare una riflessione retrospettiva, rifacendoci al testo elaborato alla fine della passata legislatura dal Senato. Esso, come i colleghi ricorderanno, ricevette un contributo da parte di tutti i partiti democratici e venne approvato all'unanimità. Questo è un elemento importante perchè solo da quel momento, dopo quattro legislature e quindici anni di lavoro, di lotte, di scontri attorno a questa materia, si sono determinate al Senato le condizioni per l'approvazione di questo importante provvedimento.

È da quel momento, onorevoli colleghi, che si manifestarono quelle stesse condizioni, tant'è vero che sia il nostro Gruppo che i Gruppi della Democrazia cristiana e del Partito socialista presentarono, all'inizio di questa legislatura, alcuni testi che si rifacevano completamente a quello precedentemente approvato all'unanimità dal Senato. Ecco perchè oggi è possibile dotare il settore di una legge-quadro che innova profondamente la materia rispetto al passato.

Credo che uno dei punti essenziali - come è stato detto da uno dei protagonisti del confronto di questi ultimi anni - sia rappresentato proprio dal fatto che è nelle Regioni che l'artigianato può disporre di supporti validi, in quanto nelle Regioni stesse è possibile avviare una politica di programmazione che può essere articolata anche attraverso deleghe ad enti ed istituti.

È possibile, cioè, definire una politica di programmazione regionale che favorisca l'artigianato. Credo che il trasferimento alle Regioni di competenze legislative in materia, secondo quanto stabilito dalla Costituzione, costituisca un passo importante in vista del superamento di quelle contraddizioni determinatesi tra la legge n. 860 del 1956 e la realtà del Paese. Valga per tutte l'esperienza delle Commissioni provinciali per l'artigianato, che non si poterono rinnovare per alcuni anni.

Con il provvedimento in esame riusciremo a risolvere uno dei problemi più urgenti, consentendo quindi che attraverso la legge-quadro sull'artigianato sia possibile rinnovare regolarmente le Commissioni provinciali per l'artigianato.

Vorrei ora fare un richiamo di carattere generale. È chiaro che, nella crisi attuale del sistema economico, gli artigiani, essendo una forza produttiva di grande importanza, partecipano realmente alla formazione del reddito nazionale ed in misura molto consistente. Per questo credo che il contributo che ci accingiamo a dare attraverso questo provvedimento consentirà di ottenere ulteriori risultati anche nel campo dell'occupazione. Non mi soffermerò comunque su questo problema, poichè ritengo che se ne sia già parlato a sufficienza.

Concordo con le osservazioni che sul merito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sono state avanzate dal senatore Petrarà. Ritengo si debba riconoscere che, nonostante il grande contributo che potrà dare, il provvedimento in esame non sarà sufficiente, da solo, a fronteggiare le proporzioni di una crisi economica come quella attuale. Per andare avanti in questa direzione occorre, infatti, intervenire su altri nodi essenziali, quali il credito, il collocamento, la formazione professionale, il fisco, il commercio estero, l'energia e l'innovazione tecnologica. Si deve comunque riconoscere che il disegno di legge darà certamente un contributo alla politica di risanamento del paese e consentirà la creazione di nuovi posti di lavoro, che riguarderanno soprattutto il Mezzogiorno e le forze giovanili.

Sono convinto, pertanto, che il concludere con un voto favorevole il dibattito, dotando così il paese di una legge-quadro per l'artigianato, sia un atto molto importante in un momento tanto difficile.

Mi auguro che anche altri provvedimenti che si trascinano ormai da tempo (come, ad esempio, la riforma del commercio) possano giungere ad una conclusione positiva, creando così un clima diverso nel paese grazie alla soluzione di problemi drammatici che persistono ormai da molti anni.

Sono queste, signor Presidente e onorevole rappresentante del Governo, le ragioni per le quali il Gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge in esame.

VETTORI. Il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento in esame affinché lo stesso divenga legge dello Stato.

L'importanza e l'utilità del provvedimento stesso sono già state lumeggiate in tutti gli interventi che si sono susseguiti nel corso della sia pur breve discussione generale odierna, che ha toccato le sole modifiche apportate dalla Camera dei deputati ad un testo per il quale la Commissione si era in passato impegnata a ricercare una intesa politica apprezzabile, che anche il rappresentante del Governo ha ritenuto di valutare come tale, tenuto conto delle possibilità legislative del momento.

Il lungo travaglio di questo testo dimostra quanto grandi siano stati gli

sforzi per giungere ad un componimento di interessi e di visioni diverse. Il Gruppo della Democrazia cristiana, si esprime, peraltro, per mio tramite, essendo stato relatore sul testo precedentemente approvato dal Senato e colgo l'occasione per manifestare il mio apprezzamento all'attuale relatore, senatore Aliverti.

La dichiarazione di voto è per me un'occasione per formulare alcuni auspici.

Il primo di essi è che la legge-quadro privi di qualsiasi alibi i legislatori regionali. Il secondo è che tale normativa aiuti i giovani a guardare con interesse ad attività autonome, convincendoli della loro validità come tali, più che come ripiego o con una sorta di rassegnazione, data la stasi dell'occupazione nell'ambito del lavoro dipendente pubblico e privato.

Un altro auspicio, che ritengo peraltro condivisibile, è che le esigenze di oggi, alle quali il Parlamento dà una sia pur parziale risposta, non limitino l'impegno e la fantasia di coloro che devono dare indirizzi al paese. Le stesse dimensioni fissate per le imprese artigiane aiutano, a mio avviso, ad affrontare alcuni nodi fondamentali della revisione delle strutture produttive italiane.

L'ultimo auspicio, infine, è che l'elasticità della normativa che ci accingiamo ad approvare aiuti la realizzazione di quelle migliaia di nuovi mestieri previsti dagli esperti - non li chiamerò certamente futurologi - per i prossimi dieci o quindici anni, che rappresentano un periodo di gran lunga inferiore a quello nel quale è rimasta in vigore la legge n. 860 del 1956. In questa direzione dovrà anche essere modificata la normativa sull'apprendistato, così come dovrà essere rivista tutta la tematica economica cui ha già fatto riferimento il senatore Pollidoro, attenuando appiattimenti e persistenti demotivazioni.

Con questi auspici e con la certezza di aver messo fine ad un travaglio forse eccessivo, ma certamente adeguato all'importanza di ciò che ci si attende dall'economia dei prossimi anni, il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO